

Regione Piemonte

C.M. di Torino



Comune di Andezeno

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

R_RAC_1_19_ndz

dicembre 2019

Elaborazione

Dott. Stefano Roletti



Organizzazione del documento:

TITOLO I:	ASPETTI GENERALI	6
Art. 1	Finalità e campo di applicazione	6
Art. 2	Riferimenti normativi	6
Art. 3	Definizioni	6
Art. 4	Esclusioni	7
TITOLO II:	DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE	8
Capo 1	Sorgenti sonore fisse e mobili	8
Art. 5	Campo di applicazione	8
Art. 6	Limiti previsti	8
Art. 7	Esclusioni	8
Capo 2	Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne agli edifici	9
Art. 8	Campo di applicazione	9
Art. 9	Disposizioni per sorgenti ad uso comune	9
Art. 10	Disposizioni per sorgenti ad uso singolo	9
Capo 3:	Attività rumorose a carattere temporaneo	10
Sezione I:	Aspetti generali	10
Art. 11	Campo di applicazione	10
Art. 12	Generalità	10
Art. 13	Istanze di autorizzazione	10
Art. 14	Limiti derogabili	11
Art. 15	Casi particolari	11
Art. 16	Obblighi del titolare dell'autorizzazione	11
Art. 17	Commissione di vigilanza	11
Art. 18	Esclusioni	11
Art. 19	Revoche	12
Sezione II	Autorizzazioni	13
Art. 20	Autorizzazioni senza istanza	13
Art. 21	Autorizzazioni con istanza semplificate	14
Art. 22	Autorizzazioni con istanza ordinarie	14
Capo 4	Infrastrutture di trasporto	17
Art. 23	Campo di applicazione	17
Art. 24	Infrastrutture di trasporto stradale	17
Art. 25	Infrastrutture di trasporto ferroviario	17
Art. 26	Infrastrutture di trasporto aereo	18
Art. 27	Disposizioni per specifiche sorgenti disturbanti	18
Capo 5	Particolari sorgenti rumorose	19
Art. 28	Campo di applicazione	19
Art. 29	Dispositivi di allarme o antifurto	19
Art. 30	Campane e simili	19
TITOLO III:	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	20
Capo 1	Piano di Classificazione acustica	20
Art. 31	Piano di Classificazione Acustica	20
Art. 32	Modifiche del Piano	20
Art. 33	Verifica di Compatibilità	20
Art. 34	Revisioni del Piano	21
Capo 2	Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni	22
Art. 35	Valutazione Previsionale di Impatto Acustico	22
Art. 36	Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata	23
Art. 37	Valutazione di Clima Acustico	23
Art. 38	Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici	24
Art. 39	Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici	25
Art. 40	Modalità di presentazione della documentazione	25
Art. 41	Verifica della documentazione	27

Art. 42	Mancata presentazione della documentazione	27
TITOLO IV:	RISANAMENTO.....	28
Capo 1	Aspetti generali	28
Art. 43	I Piani di Risanamento Acustico	28
Capo 2	Piani di Risanamento Acustico delle imprese	29
Sezione I	Aspetti generali	29
Art. 44	Piani di Risanamento Acustico delle imprese	29
Sezione II	Risanamento a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica	29
Art. 45	Campo di applicazione.....	29
Art. 46	Verifica delle emissioni e Piano di Risanamento	29
Art. 47	Contenuti ed oneri del Piano	29
Art. 48	Modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento ...	30
Art. 49	Verifiche	30
Sezione III	Risanamento a seguito di attività di controllo	30
Art. 50	Campo di applicazione.....	30
Art. 51	Piano di risanamento	30
Art. 52	Contenuti e oneri del Piano	30
Art. 53	Modalità di presentazione e approvazione del Piano.....	31
Capo 3	Piani Comunali di Risanamento Acustico.....	32
Sezione I	Aspetti generali	32
Art. 54	Piani Comunali di Risanamento Acustico.....	32
Sezione II	Casi di accostamento critico	32
Art. 55	Campo di applicazione.....	32
Art. 56	Risanamento degli accostamenti critici	32
Art. 57	Verifica e rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione	33
Art. 58	Vincolo delle emissioni sonore	33
Art. 59	Contenuti e oneri del Piano	34
Art. 60	Verifica e rispetto del limite di immissione differenziale	34
Sezione III	Superamento dei valori di attenzione	34
Art. 61	Campo di applicazione.....	34
Art. 62	Verifica dei valori di attenzione	34
Art. 63	Risanamento	34
Art. 64	Contenuti e oneri del Piano	35
Capo 4	Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.....	36
Sezione I	Aspetti generali	36
Art. 65	Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore	36
Sezione I	Servizi e infrastrutture di competenza comunale	36
Art. 66	Campo di applicazione.....	36
Art. 67	Oneri connessi al risanamento	36
Sezione II	Servizi e infrastrutture di competenza non comunale	37
Art. 68	Campo di applicazione.....	37
Art. 69	Recepimento, verifica e approvazione dei Piani	37
TITOLO V:	CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO.....	38
Capo 1	Controlli	38
Art. 70	Funzioni e competenze.....	38
Art. 71	Segnalazioni o esposti	38
Art. 72	Esclusioni	38
Capo 2	Provvedimenti restrittivi.....	39
Art. 73	Provvedimenti restrittivi.....	39
Capo 3	Sanzioni.....	40
Art. 74	Sanzioni.....	40
Art. 75	Esclusioni	40
TITOLO VI:	DISPOSIZIONI FINALI.....	41

Art. 76	Entrata in vigore	41
Art. 77	Abrogazioni e validità	41
Art. 78	Modifica e revisione	41
APPENDICE A:	VALORI LIMITE	42
Punto 1	Classi acustiche	42
Punto 2	Valori limite di emissione	42
Punto 3	Valori limite assoluti di immissione	43
Punto 4	Valori limite differenziali di immissione	43
Punto 5	Valori di attenzione	43
Punto 6	Valori di qualità	44
Punto 7	Valori limite di immissione specifici	44
Punto 8	Requisiti acustici degli impianti tecnologici	45
Punto 9	Requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici	45
Punto 10	Requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti	45
Punto 11	Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale	45
Punto 12	Valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario	47
Punto 13	Valori limite per le infrastrutture di trasporto aereo	47

TITOLO I: ASPETTI GENERALI

Art. 1 Finalità e campo di applicazione

comma 1 Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.

comma 2 Il presente Regolamento dispone norme per l'attuazione, a livello comunale, di quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.

Art. 2 Riferimenti normativi

comma 1 Il Regolamento è adottato dal Comune in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della *Legge n. 447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico"* e dall'articolo 5, comma 5 della *Legge Regionale n.52 del 20 Ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*.

Art. 3 Definizioni

comma 1 Attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

comma 2 Ambiente abitativo, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) della *L.447/95*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al *D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.*, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

comma 3 Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività. Sono inoltre considerate ricettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della *L.447/95 e L.R.52/00*.

comma 4 Ricettore sensibile o sito sensibile: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, ...

comma 5 Persone esposte al rumore: una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa.

comma 6 Sorgenti sonore fisse, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) della *L.447/95*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui

uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; gli impianti eolici, i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

comma 7 Sorgenti sonore mobili, di cui all'Art. 2 comma 1 lettera d) della *L.447/95*: tutte le sorgenti sonore non comprese nell' Art. 3 comma 6.

comma 8 Sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della *L.447/95*.

comma 9 Attività temporanea o a carattere temporaneo: attività di durata limitata nel tempo, stagionale, provvisoria o ad ubicazione variabile o mobile.

comma 10 Tecnico Competente in Acustica Ambientale: figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dalla *L.447/95* e dal *D.Lgs n.42 del 17/02/2017 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”*.

Art. 4 *Esclusioni*

comma 1 Sono escluse le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al *D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.*

TITOLO II: DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE

Capo 1 Sorgenti sonore fisse e mobili

Art. 5 *Campo di applicazione*

comma 1 All'interno del presente Capo vengono regolamentate le sorgenti sonore fisse e mobili.

Art. 6 *Limiti previsti*

comma 1 Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”, le sorgenti sonore fisse sono tenute a rispettare i seguenti valori:

- lettera a) valori limite di emissione;
- lettera b) valori limite assoluti di immissione;
- lettera c) valori limite differenziali di immissione;
- lettera d) valori di attenzione;
- lettera e) valori di qualità;
- lettera f) valori limite di immissione specifici.

comma 2 Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, le sorgenti sonore mobili sono tenute a rispettare i seguenti valori:

- lettera a) valori limite assoluti di immissione;
- lettera b) valori limite differenziali di immissione;
- lettera c) valori di attenzione;
- lettera d) valori di qualità;
- lettera e) valori limite di immissione specifici.

comma 3 Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, i singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse e le sorgenti sonore mobili devono rispettare i valori limite di emissione eventualmente previsti dalle proprie norme di omologazione e certificazione.

comma 4 I valori di cui al comma 1 e al comma 2 sono riportati in *Appendice A*. Per ciò che riguarda le tecniche di misura si fa riferimento ai relativi decreti attuativi della L. 447/95.

Art. 7 *Esclusioni*

comma 1 Sono escluse da quanto regolamentato all'interno del presente Capo le seguenti tipologie di sorgenti sonore:

- lettera a) impianti tecnologici e sorgenti sonore interne agli edifici non connesse ad esigenze produttive, regolamentati al Capo 2;
- lettera b) attività rumorose a carattere temporaneo, regolamentate al Capo 3;
- lettera c) infrastrutture di trasporto, regolamentate al Capo 4;
- lettera d) particolari sorgenti sonore, regolamentate al Capo 5.

Capo 2 Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne agli edifici

Art. 8 Campo di applicazione

comma 1 In questo Capo vengono regolamentate le seguenti sorgenti sonore non connesse ad esigenze produttive:

- lettera a) impianti tecnologici degli edifici, quali ad esempio impianti di riscaldamento, aerazione, refrigerazione, ventilazione e condizionamento, ascensori, scalda acqua, autoclavi, rubinetteria, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, ...;
- lettera b) sorgenti sonore interne agli edifici, quali ad esempio cancelli, portoni, serramenti, lavastoviglie, lavatrici, elettrodomestici, impianti di sonorizzazione, ...

Art. 9 Disposizioni per sorgenti ad uso comune

comma 1 Sono considerate ad uso comune le sorgenti a servizio di più condomini e/o affittuari.

comma 2 Gli impianti tecnologici di cui all'Art. 8 comma 1 lettera a) ad uso comune, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato proviene dall'interno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97 relativi al rumore prodotto dai servizi a funzionamento continuo e discontinuo riportati in Appendice A. Tali valori si applicano anche se l'impianto non è a servizio dell'edificio in cui si verifica il disturbo;

comma 3 I limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/97 di cui al comma 2 si applicano nei seguenti casi:

- lettera a) impianti installati successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97;
- lettera b) modifiche di impianti effettuate successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97; il rispetto dei limiti riguarda solo la parte oggetto di modifica.

comma 4 Per gli impianti installati anteriormente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97 valgono i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97 con l'esclusione dei livelli minimi per l'applicabilità dei limiti differenziali di immissione (art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97).

Art. 10 Disposizioni per sorgenti ad uso singolo

comma 1 Sono considerate ad uso singolo le sorgenti a servizio di un unico condomino e/o affittuario.

comma 2 Gli impianti tecnologici di cui all'Art. 8 comma 1 lettera a), nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato proviene dall'interno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97 relativi al rumore prodotto dai servizi a funzionamento continuo e discontinuo riportati in Appendice A.

comma 3 I limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/97 di cui al comma 2 si applicano nei seguenti casi:

- lettera a) impianti installati successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97;
- lettera b) modifiche di impianti effettuate successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97; il rispetto dei limiti riguarda solo la parte oggetto di modifica.

Capo 3: Attività rumorose a carattere temporaneo

Sezione I: Aspetti generali

Art. 11 Campo di applicazione

- comma 1 All'interno del presente Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera h) della L.447/95 e degli articoli 5 comma 5 lettera c) e d) e 9 della L.R.52/00, gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché i cantieri e le attività che hanno carattere temporaneo, che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi tali da superare i limiti di cui all'Art. 6.
- comma 2 Sono considerate attività a carattere temporaneo quelle specificate al punto 3 della D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049.

Art. 12 Generalità

- comma 1 Le attività a carattere temporaneo di cui all'Art. 11 necessitano di specifica autorizzazione in deroga ai limiti di cui all'Art. 6.
- comma 2 Le autorizzazioni in deroga, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi in cui sono esercitate, sono distinte in autorizzazioni senza istanza, autorizzazioni con istanza semplificate ed autorizzazioni con istanza ordinarie, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049.
- comma 3 Il Comune può richiedere con l'atto di autorizzazione con istanza ordinaria, in specifici casi stabiliti dalla Giunta Comunale, l'effettuazione di una verifica fonometrica in opera del rispetto dei limiti prescritti, valutazione che dovrà essere svolta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
- comma 4 Per i siti particolarmente critici e qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.
- comma 5 Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre nel corso dell'attività limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.

Art. 13 Istanze di autorizzazione

- comma 1 Le autorizzazioni con istanza semplificate e le autorizzazioni con istanza ordinarie per le attività a carattere temporaneo di cui all'Art. 11 vengono rilasciate a seguito di istanza sottoscritta da parte del proponente, predisposta secondo le specifiche indicazioni riportate negli Allegati 1, 2, 3 e 4 della D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049.
- comma 2 Le richieste di cui al comma 1 devono essere presentate presso il Comune almeno 30 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.
- comma 3 La richiesta di cui al comma 1 si intende accolta in caso di mancata risposta del Comune entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa (silenzio-assenso).
- comma 4 Le autorizzazioni senza istanza sono valide per i casi specificati all'art. 20.

Art. 14 *Limiti derogabili*

comma 1 I limiti derogabili sono quelli previsti per le sorgenti sonore fisse e mobili di cui all'Art. 6.

comma 2 L'autorizzazione in deroga esclude l'applicazione dei limiti differenziali di immissione. In casi particolari, ad esempio nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio e sia dovuto a spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, sarà applicato il limite differenziale di immissione sonora di 5 dB(A), purché siano superati i livelli minimi per l'applicabilità dei limiti differenziali di immissione di cui all'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97.

comma 3 L'autorizzazione in deroga esclude l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale previsti dalla normativa.

Art. 15 *Casi particolari*

comma 1 Lo svolgimento della attività di cui all'Art.11 di natura eccezionale con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli successivi può essere autorizzato previa Delibera della Giunta Comunale.

Art. 16 *Obblighi del titolare dell'autorizzazione*

comma 1 Il titolare dell'autorizzazione in deroga deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamentele.

comma 1 Il titolare dell'autorizzazione deve inoltre ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo.

comma 2 Il titolare dell'autorizzazione deve informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, ...).

Art. 17 *Commissione di vigilanza*

comma 1 La commissione di vigilanza, eventualmente istituita ai sensi del regolamento di esecuzione del *testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n.773 del 18 giugno 1931* approvato con *regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940*, e modificato dall'articolo 4 del *D.P.R. n.311 del 28/05/01*, tiene conto, nell'espressione del proprio parere relativamente agli aspetti acustici, di quanto indicato nel presente Regolamento.

Art. 18 *Esclusioni*

comma 1 Gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico autorizzate secondo quanto disposto dal presente Regolamento non sono soggette alle disposizioni previste dal *D.P.C.M. 16/04/99 n.215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo”* così come stabilito dall'articolo 1 comma 2 del decreto stesso.

comma 2 Le autorizzazioni concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono rilasciate secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 03/04/2001 n.304 *“Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n.447”*.

Art. 19 Revoche

comma 1 In caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti dalla deroga o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste, l’autorizzazione in deroga può essere revocata e ordinata la sospensione delle attività rumorose sino all’adeguamento delle medesime ai suddetti criteri o alle ulteriori prescrizioni dettate al fine del contenimento del rumore.

Sezione II Autorizzazioni

Art. 20 Autorizzazioni senza istanza

comma 1 Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite senza presentazione di istanza le seguenti attività:

- lettera a) cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
- lettera b) cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 20.00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel *Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*;
- lettera c) lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tra le ore 8.00 e le ore 20.00 nei giorni feriali e tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00 nei giorni festivi;
- lettera d) spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 09.00 e le ore 22.00;
- lettera e) attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento (taglio erba, potatura, ...) effettuate con macchinari rumorosi tra le ore 08.00 e le ore 12.00 e tra le ore 14.00 e le ore 18.00, nei giorni dal lunedì al venerdì;
- lettera f) attività di manutenzione di aree verdi private (taglio erba, potatura, ...) effettuate con macchinari rumorosi (macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, ...) effettuate tra le ore 08.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.00 nei giorni dal lunedì al sabato e tra le ore 15.00 e le ore 19.00 la domenica;
- lettera g) attività di spazzamento delle aree mercatali e delle aree destinate a manifestazioni fieristiche effettuate entro le due ore successive alla conclusione del mercato;
- lettera h) attività di igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;
- lettera i) attività agricole e forestali a carattere temporaneo. Per le attività non professionali tale regolamentazione è da ritenersi valida solo nel caso che le stesse si svolgano nelle fasce orarie 08.00-12.00 e 15.00 – 19.00;
- lettera j) altre attività a carattere temporaneo svolte in assenza di persone esposte al rumore.

Art. 21 Autorizzazioni con istanza semplificate

comma 1 Sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività, le seguenti attività:

lettera a) Cantieri nel rispetto congiunto delle seguenti prescrizioni:

- allestimento in aree non di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
- orario di attività compreso fra le ore 8.00 e le 20.00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12.00 e le 15.00;
- utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel *Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*;
- durata complessiva delle attività fino a 60 giorni;
- presentazione dell'istanza predisposta secondo l'Allegato 1 della D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049.

lettera b) Spettacoli e manifestazioni nel rispetto congiunto delle seguenti prescrizioni:

- svolgimento nei siti individuati secondo i criteri della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802 *"Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio"* ed indicati in apposito elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale vigente;
- per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9.00 e le ore 22.00;
- per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22.00 e le ore 24.00;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel *Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*;
- presentazione dell'istanza predisposta secondo l'Allegato 2 della D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049.

Art. 22 Autorizzazioni con istanza ordinarie

comma 1 Tutte le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti dagli art. 20 e 21 devono essere preventivamente autorizzate dal Comune a seguito di presentazione di istanza predisposta secondo l'Allegato 4 della D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049. L'istanza deve essere corredata da specifica Documentazione di Impatto Acustico elaborata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04 *"Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico"* e di quanto richiesto nell'Allegato 4 della D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049.

comma 2 Le attività di cui al comma 1 autorizzabili in deroga sono le seguenti con le rispettive prescrizioni specificate:

lettera a) Cantieri:

- i limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, è pari a 80 dB(A) per un tempo di misura pari alla durata giornaliera del cantiere e a 85 dB(A) per un tempo di misura pari a 1 ora, da misurarsi secondo le modalità descritte nel *Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*. Tali attività dovranno comunque essere svolte esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì all'interno delle fasce orarie 08.00 - 19.00, con almeno un'ora di pausa tra le 12.00 e 14.00 e il sabato nella fascia oraria 08.00- 12.00.

lettera b) Spettacoli e manifestazioni:

- presso ogni sito individuato secondo i criteri della *D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802 “Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio”* ed indicato in apposito elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale vigente, durata complessiva fino a 15 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 09.00 e le ore 02.00;
- presso ogni altro sito, durata complessiva fino a 5 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 09.00 e le ore 02.00;
- generiche attività esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro, durata complessiva fino a 5 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 09.00 e le ore 02.00;
- il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, è pari a 80 dB(A) (70 dB(A) per le attività di cui al punto precedente), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel *Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*. Tali valori potranno eventualmente essere ridotti in specifici casi motivati. Nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio vale quanto previsto all'Art. 14 comma 2.

lettera c) Dehors:

- presso ogni sito su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) durata complessiva di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi;
- il limite massimo di immissione sonora autorizzabile, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, è pari a 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel *Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*.

lettera d) Altre attività:

- per le attività svolte nelle cave o per le attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe), se a carattere temporaneo, possono essere autorizzate a seguito di richiesta al Comune. Il tipo di richiesta da presentare verrà specificato a seguito di istruttoria in relazione alla tipologia di attività oggetto di autorizzazione in deroga. Per i cannoncini spaventapasseri e antigrandine è in ogni caso vietato il loro utilizzo ad una distanza inferiore a 200 metri dalle abitazioni. Per i cannoncini spaventapasseri o assimilabili è vietato il loro utilizzo nella fascia oraria 21.00 - 07.00.

comma 3 Il Comune, anche avvalendosi della collaborazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) ai sensi art. 12 della *L.R. n. 52/2000*, può imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell’inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente. L’autorizzazione reca l’indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al minimo il disturbo e delle limitazioni di livello sonoro.

Capo 4 Infrastrutture di trasporto

Art. 23 Campo di applicazione

comma 1 All'interno del presente Capo viene regolamentato l'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario ed aereo.

comma 2 All'interno del presente Capo vengono altresì regolamentate specifiche sorgenti disturbanti connesse con le infrastrutture di trasporto di cui al comma 1 non esplicitamente disciplinate dalla normativa, quali ad esempio:

- lettera a) rumore dei dossi artificiali o attraversamenti pedonali anche in pavé;
- lettera b) rumore dovuto a tombini, grate di scolo, buche o manto stradale dissestato;
- lettera c) accensione motori di autobus o pullman in deposito negli stabilimenti;
- lettera d) posizione fermate o capolinea;
- lettera e) stridio o cigolio di convogli ferroviari o tram;
- lettera f) diffusione sonora con megafoni per avvisi di servizio o per gli utenti nelle stazioni o scali ferroviari;
- lettera g) rumore con componente tonale dei trasformatori delle sottostazioni elettriche delle ferrovie o simili;
- lettera h) dispositivi acustici dei passaggi a livello.

Art. 24 Infrastrutture di trasporto stradale

comma 1 La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è quella disposta dal D.P.R. n.142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447".

comma 2 I valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale vengono riportati in *Appendice A*.

comma 3 Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera f) della *L.447/95* e dell'articolo 5 comma 5 lettera a) della *L.R.52/00*, per ciò che concerne la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai singoli veicoli, nonché lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli stessi, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al *D.lgs. n.285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada"*.

Art. 25 Infrastrutture di trasporto ferroviario

comma 1 La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto ferroviario è quella disposta dal D.P.R. n.459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

comma 2 I valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario vengono riportati in *Appendice A*.

Art. 26 *Infrastrutture di trasporto aereo*

comma 1 La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto aereo è quella disposta dai seguenti decreti:

- lettera a) D.M.A. del 31/10/97 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”;
- lettera b) D.P.R. n.496 del 11/12/97 “Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”;
- lettera c) D.M.A. del 20/05/99 “Criteri per la progettazione dei sistemi monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”;
- lettera d) D.P.R. n.476 del 09/11/99 “Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni”;
- lettera e) D.M.A. del 03/12/99 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”;
- lettera f) D.lgs. n.13 del 17/01/05 “Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari”.

comma 2 I valori limite per le infrastrutture di trasporto aereo vengono riportati in *Appendice A*.

comma 3 I voli di emergenza e relativi decolli e atterraggi fuori dagli aeroporti, eliporti o aviosuperfici, si intendono sempre autorizzati anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6, senza alcun tipo di prescrizione di orari, livelli sonori, ...

Art. 27 *Disposizioni per specifiche sorgenti disturbanti*

comma 1 Qualora le sorgenti di cui all'Art. 23 comma 2 siano causa di fastidio o disturbo le società e gli enti gestori, compreso il Comune, devono attivarsi al fine di individuare le risoluzioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte ad eliminare o ridurre al minimo il disturbo lamentato, anche se non esplicitamente previsto dalla normativa.

Capo 5 Particolari sorgenti rumorose

Art. 28 Campo di applicazione

comma 1 All'interno del presente Capo vengono regolamentate particolari sorgenti rumorose

comma 2 Le sorgenti sonore relative al presente articolo sono elencate di seguito, in modo non esaustivo:

- lettera a) dispositivi di allarme o antifurto;
- lettera b) campane e simili.

Art. 29 Dispositivi di allarme o antifurto

comma 1 I dispositivi acustici di allarme o antifurto installati sui veicoli, fermo restando quanto prescritto in proposito dal Codice della Strada, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve superare la durata complessiva di 1 minuto, ancorché sia intermittente.

comma 2 I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, oltre a rispettare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti e fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3 comma 1 lettera g) della L. 447/95, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi la durata di quindici minuti primi, ai sensi del punto 8 dell'Allegato B del D.P.C.M. 01/03/91 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*. Chiunque utilizzi dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

Art. 30 Campane e simili

comma 1 Le campane, megafoni o impianti elettroacustici per le attività di culto o per segnalazione oraria devono limitare i periodi di funzionamento in relazione all'eventuale disturbo arrecato alla popolazione residente. Per i nuovi dispositivi è vietato il loro funzionamento nella fascia oraria 23.00 - 07.00. Per i dispositivi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento la risoluzione delle problematiche di disturbo deve essere ricercata con accordi tra le parti interessate e alla regolamentazione in materia trattata dagli accordi tra Stato Italiano e Stato Vaticano.

TITOLO III: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Capo 1 Piano di Classificazione acustica

Art. 31 Piano di Classificazione Acustica

comma 1 Il *Piano di Classificazione Acustica* del territorio comunale viene predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 6 della *L.447/95* e dell'articolo 6 della *L.R.52/00*.

comma 2 Il *Piano di Classificazione Acustica* suddivide il territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista della classe acustica. Le classi acustiche vengono riportate in Appendice.

comma 3 Il *Piano di Classificazione Acustica* definisce inoltre le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto e le aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto.

comma 4 Ai sensi del *D.P.C.M. 14/11/97*, per ciascuna classe acustica di cui al comma 2, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, i valori limite di immissione specifici riportati in Appendice A.

comma 5 riportati in Appendice A.

Art. 32 Modifiche del Piano

comma 1 Si definisce “modifica” del *Piano di Classificazione Acustica* ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'Art. 31 comma 2 indipendente da strumenti urbanistici o da piani e programmi di cui all'Art. 33 comma 3.

comma 2 Le modifiche del *Piano di Classificazione Acustica* devono rispettare i criteri definiti nella *D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01*, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.

comma 3 Le modifiche del *Piano di Classificazione Acustica* vengono adottate con la procedura di cui all'articolo 7 della *L.R.52/00*.

Art. 33 Verifica di Compatibilità

comma 1 La Verifica di Compatibilità costituisce la documentazione necessaria a verificare che gli strumenti urbanistici o i piani e programmi, di cui al successivo comma 3, rispettino quanto stabilito nel *Piano di Classificazione Acustica*.

comma 2 La Verifica di Compatibilità è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto dei criteri definiti nella *D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01*.

comma 3 Gli strumenti urbanistici e i piani e i programmi di cui al comma 1 sono i seguenti:

- lettera a) revisioni o varianti di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.);
- lettera b) programmi urbanistici e loro varianti per l'attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;
- lettera c) strumenti urbanistici esecutivi o titoli convenzionati e loro varianti per l'attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;
- lettera d) piani e programmi soggetti a verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n.40 del 14/12/98 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”.

comma 4 La Verifica di Compatibilità viene predisposta nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici o dei piani e programmi di cui al comma 3.

comma 5 La Verifica di Compatibilità nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione di cui al comma 3 lettera b) e c) è sottoposta a revisione in caso di attuazioni parziali non conformi a quanto originariamente previsto.

comma 6 La Verifica di Compatibilità è predisposta dal soggetto proponente gli strumenti urbanistici o i piani e i programmi di cui comma 3.

comma 7 La Verifica di Compatibilità può prevedere prescrizioni normative e indicazioni puntuali atte a evitare l'insorgenza di situazioni acusticamente critiche.

Art. 34 *Revisioni del Piano*

comma 1 Si definisce “revisione” del *Piano di Classificazione Acustica* ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'Art. 31 comma 2 conseguente a strumenti urbanistici o a piani e programmi di cui all'Art. 33 comma 3.

comma 2 Le revisioni del *Piano di Classificazione Acustica* devono rispettare i criteri definiti nella *D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01*, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.

comma 3 Le revisioni del *Piano di Classificazione Acustica* vengono adottate con la procedura di cui all'articolo 7 della *L.R.52/00*.

Capo 2 Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni

Art. 35 **Valutazione Previsionale di Impatto Acustico**

comma 1 Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della *L.R.52/00*, per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

comma 2 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla *D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04* “*Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera c).* Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

comma 3 La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è necessaria ai fini del rilascio di Permessi di Costruire o nel caso di SCIA, CILA o provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica, potenziamento o insediamento delle attività indicate nel paragrafo 3 della *D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04*. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico può essere sostituita da una dichiarazione di esclusione di applicazione da parte di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. In tale dichiarazione dovrà essere specificato il riferimento di legge che prevede l'esclusione di applicazione di tale studio.

comma 4 La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della *L.R.56/77*, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 3.

comma 5 In riferimento al punto 11 del paragrafo 4 della *D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04*, si sottolinea che l'adozione di interventi di mitigazione, modalità operative e provvedimenti tecnici atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine del rispetto dei limiti previsti, devono essere subordinati ad uno studio accurato della disposizione delle sorgenti rumorose, locali, macchine e impianti.

comma 6 In riferimento alla definizione di ricettore di cui al paragrafo 2 della *D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04*, quanto indicato al comma 5 deve essere valutato anche per l'impatto in aree territoriali edificabili già individuate dal P.R.G.C. alla data di presentazione della documentazione. L'attuazione degli interventi eventualmente previsti può essere posticipata al momento dell'effettiva occupazione di tali aree.

comma 7 Ai sensi del paragrafo 6 della *D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04*, ossia nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il Comune può rilasciare provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi.

comma 8 Quanto previsto nel presente articolo deve tener conto delle condizioni di vincolo delle emissioni sonore di cui all'Art. 58.

comma 9 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tener conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore secondo quanto previsto dal *D.P.R. 142/2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447” e dal D.M. 29 novembre 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”*.

comma 10 Ai sensi dell'art. 8, comma 6 della *L.447/95* la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività che si prevede possano produrre valori di emissioni superiori ai limiti di legge deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del Comune.

Art. 36 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata

comma 1 Ai sensi del paragrafo 5 secondo capoverso della *D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04*, le attività che per propria natura, o per soglia dimensionale, presentano emissioni sonore palesemente limitate anche in relazione al contesto in cui si collocano, possono presentare una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata.

comma 2 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

comma 3 La documentazione di cui al comma 1 deve contenere almeno i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e il punto 14 di cui al paragrafo 4 della *D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04*. La documentazione di cui al comma 1 deve comunque contenere la giustificazione dell'inutilità di ciascuno dei punti omessi.

Art. 37 Valutazione di Clima Acustico

comma 1 Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della *L.R. 52/00*, per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

comma 2 La Valutazione di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla *D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05 “Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico”*. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

comma 3 La Documentazione di Valutazione di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie riportate al paragrafo 3 della *D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05* o al mutamento di destinazione d'uso di immobili

esistenti qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie. La Documentazione di Valutazione di Clima Acustico può essere sostituita da una dichiarazione di esclusione di applicazione da parte di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. In tale dichiarazione dovrà essere specificato il riferimento di legge e le motivazioni che giustificano l'esclusione di applicazione di tale studio.

comma 4 La predisposizione di una Valutazione di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'Art. 38 del presente Regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 3.

comma 5 Ad integrazione di quanto previsto al punto 1 del paragrafo 5 della *D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05*, la Valutazione di Clima Acustico deve tener conto dell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché della distribuzione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno, per qualsiasi tipologia di insediamento.

comma 6 Nel caso in cui Valutazione di Clima Acustico evidensi una mancata compatibilità acustica a causa del superamento dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica o dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, il Comune, a seguito di istruttoria, rilascia provvedimento autorizzativo a condizione che:

- lettera a) vengano individuati i soggetti responsabili del superamento;
- lettera b) vengano individuati i soggetti cui compete il risanamento;
- lettera c) vengano indicate le modalità e i tempi per il risanamento, ai fini del rispetto dei limiti di legge.

comma 7 La Valutazione di Clima Acustico, al fine di semplificare l'iter autorizzativo, può già contenere l'individuazione dei soggetti e le modalità e i tempi indicati nel comma 6.

comma 8 Quanto previsto nel presente articolo deve tener conto delle condizioni di vincolo delle emissioni sonore di cui all'Art. 58.

Art. 38 *Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici*

comma 1 La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione necessaria atta a garantire che la progettazione di una struttura edilizia tenga conto dei requisiti acustici degli edifici stabiliti dal *D.P.C.M. 05/12/97*, ossia che la struttura edilizia rispetti:

- lettera a) i requisiti acustici per le sorgenti sonore interne (cfr. Titolo II Capo 2);
- lettera b) i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti (cfr. Appendice A).

comma 2 La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una relazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nella quale devono essere dettagliati: gli elementi oggetto delle valutazioni (partizioni, sorgenti sonore interne) e le loro caratteristiche, i risultati delle valutazioni previsionali in rapporto agli standard stabiliti dalla normativa, le modalità di valutazione previsionale adottate. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente, dal progettista e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

comma 3 La predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, per edifici adibiti a:

- lettera a) residenza o assimilabili;
- lettera b) uffici e assimilabili;
- lettera c) alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- lettera d) ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- lettera e) attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- lettera f) attività ricreative o di culto o assimilabili;
- lettera g) attività commerciali o assimilabili.

comma 4 In ogni caso la Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici dovrà essere predisposta solo se è prevista la realizzazione di nuove sorgenti sonore interne e/o la realizzazione ex-novo o il rifacimento completo di partizioni significative in relazione ai valori degli indici di valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e che costituiscono elementi di trasmissione diretta dei suoni e delle vibrazioni meccaniche.

comma 5 In ogni caso la Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici può essere sostituita da una dichiarazione di esclusione di applicazione da parte di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. In tale dichiarazione dovrà essere specificato il riferimento di legge e le motivazioni che giustificano l'esclusione di applicazione di tale studio.

Art. 39 *Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici*

comma 1 La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e attesta il rispetto dei requisiti acustici in opera di cui all'Art. 38 comma 1 lettera a) e lettera b).

comma 2 La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una dichiarazione, sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al proponente, al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori, redatta sulla base di collaudo acustico in opera. Tale documentazione dovrà specificare: gli elementi oggetto delle valutazioni (partizioni, sorgenti sonore interne), i risultati delle valutazioni in rapporto agli standard stabiliti dalla normativa, le modalità di valutazione adottate.

Art. 40 *Modalità di presentazione della documentazione*

comma 1 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata, la Valutazione di Clima Acustico e la Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici devono essere presentate in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla SCIA di Inizio Attività, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 445/2000.

comma 2 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e la Valutazione di Clima Acustico costituiscono parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

comma 3 La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del *D.P.R. n.380 del 06/06/01 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*, rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 25 dello stesso *D.P.R.* In alternativa alla Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici potrà essere presentata una dichiarazione a firma del proponente, del progettista, dell'impresa costruttrice e del direttore lavori dell'intervento edilizio con la quale si attesta la conformità delle opere realizzate in relazione a quanto prescritto per le partizioni e le sorgenti sonore interne dalla Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici. Sono esclusi da tale obbligo le trasformazioni o costruzioni di immobili per i quali è stato rilasciato titolo abilitativo all'attività edilizia in data anteriore all'entrata in vigore del *D.P.C.M 05/12/1997*.

Art. 41 *Verifica della documentazione*

comma 1 Il Comune si riserva di esaminare, avvalendosi anche del supporto degli organi di controllo competenti, la documentazione presentata anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione. Il Comune si riserva inoltre di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

comma 2 Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di interventi specifici.

Art. 42 *Mancata presentazione della documentazione*

comma 1 La mancata presentazione della documentazione di cui all'Art. 40 comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale, o del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

comma 2 La mancata presentazione della documentazione di cui all'Art. 40 comma 2 interrompe l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

comma 3 La mancata presentazione della documentazione di cui all'Art. 40 comma 3 è causa di diniego del certificato di agibilità.

TITOLO IV: RISANAMENTO

Capo 1 Aspetti generali

Art. 43 *Piani di Risanamento Acustico*

comma 1 All'interno del presente Titolo vengono definite, ai sensi della *L.447/95* e *L.R.52/00*, le disposizioni finalizzate al contenimento e all'abbattimento dell'inquinamento acustico sul territorio comunale.

comma 2 Quanto previsto al comma 1 viene realizzato attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici Piani di Risanamento Acustico.

comma 3 I Piani di Risanamento Acustico di cui al comma 2 sono:

- lettera a) Piani di Risanamento Acustico delle imprese;
- lettera b) Piani Comunali di Risanamento Acustico;
- lettera c) Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

comma 4 Il Comune, per quanto di competenza, coordina le attività di risanamento acustico previste dai Piani di cui al comma 3.

Capo 2 Piani di Risanamento Acustico delle imprese

Sezione I Aspetti generali

Art. 44 Piani di Risanamento Acustico delle imprese

comma 1 I Piani di Risanamento Acustico delle imprese vengono predisposti a seguito di:
lettera a) prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica;
lettera b) attività di controllo.

Sezione II Risanamento a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica

Art. 45 Campo di applicazione

comma 1 All'interno della presente Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 14 della L.R.52/00, il risanamento a carico dei titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, a seguito di prima adozione, modifica o revisione del *Piano di Classificazione Acustica*.

Art. 46 Verifica delle emissioni e Piano di Risanamento

comma 1 I soggetti di cui all'Art. 45, entro 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte (B.U.R.P.) dell'avviso di adozione del *Piano di Classificazione Acustica*, effettuano le seguenti verifiche:

lettera a) il rispetto del valore limite di emissione nella classe acustica di appartenenza;
lettera b) il rispetto del valore limite di immissione assoluto e differenziale nella classe acustica di appartenenza e nelle aree contigue che non risultano essere in accostamento critico;
in seguito a tale verifica i titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano apposito Piano di Risanamento Acustico.

comma 2 Quanto previsto al comma 1 si applica anche nel caso di modifica o revisione del *Piano di Classificazione Acustica*, qualora l'impresa sia collocata nelle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

Art. 47 Contenuti ed oneri del Piano

comma 1 I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'Art. 46 comma 1 corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della L.R.52/00.

comma 2 Gli oneri per il risanamento di cui all'Art. 46 comma 1 sono a carico del titolare dell'impresa che predisponde il Piano di Risanamento Acustico.

Art. 48 *Modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento*

comma 1 Le imprese produttive sia di beni sia di servizi non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico al Comune, che lo approva secondo le modalità previste dall'articolo 14 della L.R.52/00.

comma 2 Le imprese produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico alla Provincia e per conoscenza al Comune.

comma 3 Ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 della L.R.52/00, qualora il Comune non si esprima sul Piano di Risanamento Acustico entro centottanta giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il Piano di Risanamento Acustico sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al Comune.

Art. 49 *Verifiche*

comma 1 Il Comune, nei casi di competenza, può verificare, quando ritenuto necessario, la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati.

Sezione III Risanamento a seguito di attività di controllo

Art. 50 *Campo di applicazione*

comma 1 In questa Sezione viene regolamentato il risanamento a carico dei titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, di competenza comunale, a seguito di attività di controllo dei valori limite di emissione, assoluti di immissione e differenziali di immissione.

Art. 51 *Piano di risanamento*

comma 1 I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi di cui all'Art. 50, che risultano non rispettare i valori limite di emissione nella classe di appartenenza o differenziali e assoluti di immissione nella classe acustica di appartenenza e nelle aree contigue che risultano non essere in accostamento critico o in accostamento critico con vincolo alle emissioni rumorose devono presentare, in seguito ad attività di controllo, apposito Piano di Risanamento Acustico.

comma 2 Qualora venga effettuata attività di controllo successiva all'attuazione di un Piano di Risanamento Acustico, i titolari di cui all'Art. 50, sono tenuti ad integrare tale Piano relativamente al parametro oggetto di verifica.

Art. 52 *Contenuti e oneri del Piano*

comma 1 I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'Art. 51 corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della L.R.52/00.

comma 2 Gli oneri per il risanamento di cui all'Art. 51 sono a carico del titolare dell'impresa che predisponde il Piano di Risanamento Acustico.

Art. 53 *Modalità di presentazione e approvazione del Piano*

comma 1 Le modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento Acustico sono quelle previste nell'Art. 48.

Capo 3 Piani Comunali di Risanamento Acustico

Sezione I Aspetti generali

Art. 54 *Piani Comunali di Risanamento Acustico*

comma 1 All'interno del presente Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 7 della *L.447/95* e dell'articolo 13 della *L.R.52/00*, i Piani Comunali di Risanamento Acustico.

comma 2 I piani di cui al comma 1 vengono predisposti:

lettera a) in caso di accostamento critico, ovverosia qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, non sia stato possibile rispettare il divieto di contatto di aree contigue con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB;

lettera b) in caso di superamento dei valori di attenzione.

comma 3 I piani di cui al comma 1 vengono inoltre predisposti al fine di perseguire i valori di qualità.

comma 4 I piani di cui al comma 1 vengono predisposti secondo i metodi, le tempistiche e i criteri generali definiti nell'articolo 7 della *L.447/95* e nell'articolo 13 della *L.R.52/00* e secondo quanto indicato nelle successive Sezione II e Sezione III.

Sezione II Casi di accostamento critico

Art. 55 *Campo di applicazione*

comma 1 In questa sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 7 della *L.447/95* e dell'articolo 13 della *L.R.52/00*, il risanamento previsto in caso di accostamento critico.

Art. 56 *Risanamento degli accostamenti critici*

comma 1 Il Comune, anche in collaborazione con le imprese responsabili del superamento dei limiti, effettua il risanamento degli accostamenti critici presenti sul territorio attraverso le seguenti azioni:

lettera a) verifica e rispetto dei valori di attenzione e del limiti assoluti di immissione nell'accostamento critico di cui all'Art. 57;

lettera b) vincolo delle emissioni sonore nell'accostamento critico di cui all'Art. 58.

Art. 57 Verifica e rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione

comma 1 Il Comune verifica il rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione nelle classi acustiche coinvolte nell'accostamento.

comma 2 Il rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione in accostamento critico, qualora superati, viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:

- lettera a) richiesta alle imprese responsabili del superamento di verificare l'attuale livello di emissione sonora all'interno della propria classe acustica e di comunicare gli esiti;
- lettera b) in caso la verifica di cui alla lettera a) evidensi il superamento del valore limite di emissione, il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto dall'Art. 51;
- lettera c) in caso le imprese rispettino il valore limite di emissione o nei casi in cui il risanamento di cui alla lettera b) non fosse risolutivo, il Comune, in collaborazione con le imprese responsabili del superamento, provvede al risanamento ai fini del rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione.

comma 3 In caso di rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione si procede con il vincolo delle emissioni sonore di cui all'Art. 58.

comma 4 Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della L. 447/95, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in maniera superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'art. 4, comma1, lettera a) della L. 447/95, con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.

Art. 58 Vincolo delle emissioni sonore

comma 1 A seguito di quanto previsto all'Art. 57 si procede vincolando le aree in accostamento critico al rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione acustica vigente.

comma 2 Ai sensi del comma 1, le imprese di nuovo insediamento dovranno garantire il rispetto dei valori limite previsti nelle classi acustiche in accostamento critico, anche in sede di valutazione di impatto acustico.

comma 3 Eventuali futuri superamenti dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione in accostamento critico verranno gestiti come riportato di seguito:

- lettera a) in caso di superamento dovuto ad una impresa già esistente alla data di vincolo di cui al comma 1, si ricade all'interno delle procedure previste all'interno dell'Art. 51;
- lettera b) in caso di superamento dovuto ad una impresa insediata successivamente alla data di vincolo di cui al comma 1, la stessa elabora un Piano di Risanamento Acustico finalizzato al rispetto dei valori di attenzione, dei limiti assoluti di immissione e dei valori limite di emissione della classe acustica di appartenenza, quando superati; gli oneri di tale Piano sono a carico dell'impresa.

Art. 59 Contenuti e oneri del Piano

comma 1 I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'Art. 57 comma 2 lettera c) corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della L.R.52/00. La predisposizione del Piano di Risanamento Acustico è a carico del Comune.

comma 2 Gli oneri per il risanamento di cui all'Art. 57 comma 2 lettera c) sono così distribuiti:

- lettera a) sono a carico del Comune per ciò che concerne le azioni necessarie per il risanamento relativo alle aree contigue con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB;
- lettera b) sono a carico del titolare dell'impresa per ciò che riguarda le eventuali azioni di risanamento necessarie per il rispetto dei limiti delle aree con valori di qualità che si discostano di 5 dB.

Art. 60 Verifica e rispetto del limite di immissione differenziale

comma 1 In seguito al risanamento delle aree in accostamento critico i titolari delle imprese coinvolte nella procedura di cui all'Art. 57 sono tenuti a verificare il limite di immissione differenziale. In seguito a tale verifica i titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, presentano apposito Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto all'Art. 51.

Sezione III Superamento dei valori di attenzione

Art. 61 Campo di applicazione

comma 1 All'interno della presente Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95, dell'articolo 13 della L.R.52/00 e dell'articolo 6 del D.P.C.M. 14/11/97, il risanamento previsto in seguito al superamento dei valori di attenzione in aree che non risultano essere in accostamento critico.

Art. 62 Verifica dei valori di attenzione

comma 1 Il superamento dei valori di attenzione viene verificato attraverso l'attività di controllo oppure attraverso specifiche campagne di monitoraggio.

Art. 63 Risanamento

comma 1 In caso di superamento dei valori di attenzione il Comune predispone il risanamento dell'area in esame attraverso un Piano di Risanamento Acustico.

comma 2 Il risanamento di cui al comma 1, in aree in cui non siano presenti accostamenti critici, viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:

- lettera a) richiesta alle imprese responsabili del superamento di verificare il loro attuale livello di emissione sonora e di comunicare gli esiti;
- lettera b) in caso la verifica di cui alla lettera a) evidensi il superamento del valore limite di emissione, il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto dall'Art. 51;

lettera c) in caso le imprese rispettino il valore limite di emissione o nei casi in cui il risanamento di cui alla lettera b) non fosse risolutivo, il Comune, in collaborazione con le imprese responsabili del superamento, predispone apposito Piano di Risanamento Acustico ai fini del rispetto dei valori di attenzione.

Art. 64 *Contenuti e oneri del Piano*

comma 1 I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'Art. 63 comma 2 lettera c) corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della L.R.52/00.

comma 2 Gli oneri per il risanamento di cui all'Art. 63 comma 2 lettera c) sono a carico dei titolari delle imprese che superano i limiti di attenzione.

Capo 4 Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture

Sezione I Aspetti generali

Art. 65 *Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore*

comma 1 All'interno del presente Capo viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L.447/95 e del D.M.A. 29/11/00 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto.

comma 2 Ai fini del comma 1, i servizi pubblici di trasporto e le relative infrastrutture vengono distinti in:

- lettera a) servizi e infrastrutture di competenza comunale;
- lettera b) servizi e infrastrutture di competenza non comunale.

Sezione I Servizi e infrastrutture di competenza comunale

Art. 66 *Campo di applicazione*

comma 1 All'interno della presente Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L.447/95 e del D.M.A. 29/11/00, il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto gestite dal Comune.

comma 2 Il Comune, nei modi e nei tempi previsti dal D.M.A. 29/11/00, provvede alla predisposizione del Piano di Risanamento (Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore) delle infrastrutture di trasporto in gestione.

comma 3 Il Comune provvede inoltre, per le infrastrutture di competenza, all'individuazione degli assi stradali principali, nonché alla predisposizione delle mappe acustiche e dei piani di azione secondo le definizioni, i modi e i tempi indicati dal D.Lgs.n.194/05 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" e successivi decreti attuativi.

Art. 67 *Oneri connessi al risanamento*

comma 1 Il Comune, al fine di predisporre il Piano di Risanamento delle infrastrutture di propria competenza, stanzia la quota prevista dal comma 5 dell'articolo 10 della L.447/95 e s.m.i.

Sezione II Servizi e infrastrutture di competenza non comunale

Art. 68 *Campo di applicazione*

comma 1 In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della *L.447/95* e del *D.M.A. 29/11/00*, il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto gestite da società o enti diversi dal Comune.

Art. 69 *Recepimento, verifica e approvazione dei Piani*

comma 1 Il Comune recepisce, verifica e approva, per la parte di propria competenza territoriale, i Piani di Risanamento di cui all'Art. 68.

TITOLO V: CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Capo 1 Controlli

Art. 70 *Funzioni e competenze*

comma 1 Ai sensi dell'articolo 6 lettere d), f) e g) e dell'articolo 14 comma 2 della *L.447/95* e dell'articolo 5 comma 1 della *L.R.52/00* il Comune, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- lettera a) della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- lettera b) delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel *D.lgs.285/92 e s.m.i.*;
- lettera c) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- lettera d) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6 della *L.447/95*, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- lettera e) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della *L.447/95*;
- lettera f) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della *L.447/95*.

comma 2 Il Comune, al fine di svolgere le attività di controllo, si avvale della Polizia Municipale, dell'A.R.P.A. Piemonte, di altri organi di controllo e di specifici consulenti tecnici, stabilendo, eventualmente, specifici protocolli di intesa.

Art. 71 *Segnalazioni o esposti*

comma 1 Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.

comma 2 Per imprese sia di beni che di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Provincia, il Comune provvede ad interessare gli uffici preposti della Provincia affinché venga avviato l'iter per le attività di controllo di competenza.

Art. 72 *Esclusioni*

comma 1 I controlli per il rispetto dei valori di emissione di cui all'Art. 6 comma 3, ad eccezione di quanto previsto all'Art. 24 comma 3 e all'Art. 70 comma 1 lettera b), non sono oggetto del presente Regolamento.

Capo 2 Provvedimenti restrittivi

Art. 73 *Provvedimenti restrittivi*

comma 1 Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.

comma 2 Qualora sia ritenuto opportuno il Comune può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento o dai Piani di Risanamento o da altri provvedimenti comunali.

comma 3 Ai sensi dell'articolo 9 della *L.447/95*, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Capo 3 Sanzioni

Art. 74 *Sanzioni*

comma 1 Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento riguardo le attività svolte da privati cittadini e non connesse ad attività produttive, commerciali o professionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 500 ai sensi dell'articolo 16 della *L.3/2003*.

comma 2 L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della *L.447/95* e alle altre disposizioni che stabiliscono obblighi di adeguamento ai limiti normativi vigenti e stabiliti dal presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del *Codice Penale*, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000 a € 20.000 ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della *L.447/95*, dell'articolo 17 della *L.R.52/00* e della *L.689/81*.

comma 3 Il mancato rispetto dei limiti di emissione o di immissione assoluta o differenziale di cui all'Art. 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 a € 10.000 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della *L.447/95*, dell'articolo 17 della *L.R.52/00* e della *L.689/81*.

comma 4 Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della *L.447/95* e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 20.000 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della *L.447/95*, dell'articolo 17 della *L.R.52/00* e della *L.689/81*.

comma 5 Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 20.000 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della *L.447/95*, dell'articolo 17 della *L.R.52/00* e della *L.689/81*.

comma 6 È fatto salvo quanto previsto agli articoli 650 e 659 del *Codice Penale*.

comma 7 Le sanzioni saranno formalizzate dalla Polizia Municipale.

Art. 75 *Esclusioni*

comma 1 Le sanzioni di cui all'Art. 74 non si applicano durante il periodo di risanamento stabilito nei Piani di Risanamento Acustico delle imprese di cui al Capo 2 del Titolo IV.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76 *Entrata in vigore*

comma 1 Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della Delibera di approvazione.

Art. 77 *Abrogazioni e validità*

comma 1 Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute in regolamenti, atti e provvedimenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.

comma 2 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

comma 3 Le Appendici non costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 78 *Modifica e revisione*

comma 1 Quanto disposto dal presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.

comma 2 Quanto disposto nell'*Appendice* al presente Regolamento può essere modificato o revisionato con Determina Dirigenziale.

APPENDICE A: VALORI LIMITE

Punto 1 Classi acustiche

1.1 Le classi acustiche, ai sensi del *D.P.C.M. 14/11/97*, vengono così definite:

- a) CLASSE I - Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ...
- b) CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
- c) CLASSE III - Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
- d) CLASSE IV - Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- e) CLASSE V - Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.
- f) CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Punto 2 Valori limite di emissione

2.1 I valori limite di emissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	45	35
II	Prevalentemente residenziale	50	40
III	Tipo misto	55	45
IV	Intensa attività umana	60	50
V	Prevalentemente industriale	65	55
VI	Esclusivamente industriale	65	65

2.2 Nei seguenti casi specifici sono previsti limiti differenti da quelli riportati in precedenza:

- a) infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali;
- b) altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della *L.447/95*, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, ...).

Punto 3 Valori limite assoluti di immissione

3.1 I valori limite assoluti di immissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	50	40
II	Prevalentemente residenziale	55	45
III	Tipo misto	60	50
IV	Intensa attività umana	65	55
V	Prevalentemente industriale	70	60
VI	Esclusivamente industriale	70	70

3.2 Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:

- a) infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali;
- b) altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della *L.447/95*, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, ...).

3.3 I valori assoluti di immissione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della *L.447/95*, ovverosia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei livelli assoluti di immissione.

Punto 4 Valori limite differenziali di immissione

4.1 I valori limite differenziali di immissione e i relativi casi di applicabilità sono riportati nella tabella seguente:

Periodo di riferimento	Condizioni di misura	Valore minimo di rumore ambientale*	Valore limite
Periodo diurno (6 - 22)	Finestre aperte	50 dB(A)	5 dB(A)
	Finestre chiuse	35 dB(A)	
Periodo notturno (22 - 6)	Finestre aperte	40 dB(A)	3 dB(A)
	Finestre chiuse	25 dB(A)	

* Al di sotto di tali valori ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile

Punto 5 Valori di attenzione

5.1 I valori di attenzione sono definiti come quei valori di immissione, indipendentemente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste dall'art.9 "Ordinanze contingibili ed urgenti" della *L.447/95*.

5.2 I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (T_L) sono:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori assoluti di immissione, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento coincidono con i valori assoluti di immissione.

5.3 Il tempo a lungo termine (T_L) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il tempo T_L , multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

5.4 I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovverosia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di attenzione.

Punto 6 Valori di qualità

6.1 I valori di qualità sono definiti come quei valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L.447/95.

6.2 I valori di qualità sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	47	37
II	Prevalentemente residenziale	52	42
III	Tipo misto	57	47
IV	Intensa attività umana	62	52
V	Prevalentemente industriale	67	57
VI	Esclusivamente industriale	70	70

6.3 I valori di qualità non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovverosia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di qualità.

Punto 7 Valori limite di immissione specifici

7.1 I valori limite di immissione specifici sono definiti come i valori massimi del contributo delle sorgenti sonore specifiche misurati in ambiente esterno ovvero in facciata ai ricettori.

Punto 8 Requisiti acustici degli impianti tecnologici

8.1 Ai sensi del *D.P.C.M. 05/12/97*, i valori limite per gli impianti tecnologici sono i seguenti:

Servizi a funzionamento discontinuo	35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow
Servizi a funzionamento continuo	25 dB(A) L_{Aeq}

Punto 9 Requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici

9.1 Ai sensi del *D.P.C.M. 05/12/97*, i valori limite delle sorgenti sonore interne sono i seguenti:

Categorie di edificio	L_{ASmax}	L_{Aeq}
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili	35	25
Edifici adibiti a residenza o assimilabili; Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili	35	35
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	35	25
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili	35	35

dove:

L_{ASmax} è il livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow;
 L_{Aeq} è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A.

Punto 10 Requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti

10.1 Ai sensi del *D.P.C.M. 05/12/97*, i valori limite per i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti sono i seguenti:

Categorie di edificio	R'_w (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L'_{n,w}$
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili	55	45	58
Edifici adibiti a residenza o assimilabili; Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili	50	40	63
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	50	48	58
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili	50	42	55

(*) Valori di R'_w riferiti a elementi di separazioni tra due distinte unità immobiliari

dove:

R'_w è l'indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti;

$D_{2m,nT,w}$ è l'indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata;

$L'_{n,w}$ è l'indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato.

Punto 11 Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale

11.1 Ai sensi del *D.P.R. 142/04*, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale esistenti sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]
A – autostrada	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana	Ca	100 (fascia A)	50	40	70	60

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]
secondaria	(strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	150 (fascia B)			65	55
		Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70
		50 (fascia B)				65
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995			
F – locale	-	30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

11.2 Ai sensi del D.P.R.142/04, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di nuova realizzazione sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo D.M.05/11/01 – Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]
A – autostrada	-	250	50	40	65	55
B – extraurbana principale	-	250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento	-	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995			
F – locale	-	30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

11.3 Qualora i valori limite di cui ai punti 11.1 e 11.2, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

11.4 I valori di cui al punto 11.3 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 metri dal pavimento.

Punto 12 Valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario

12.1 Ai sensi del *D.P.R.459/98*, i valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario sono i seguenti:

Tipo di infrastruttura	Velocità di progetto	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]
Esistente	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
Di nuova realizzazione	Non superiore a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Superiore a 200 km/h	250	50	40	65	55

*per le scuole vale il solo limite diurno

12.2 Qualora i valori limite di cui al punto 12.1, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al *D.P.C.M. del 14/11/97*, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

12.3 I valori di cui al punto 12.2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 metri dal pavimento.

Punto 13 Valori limite per le infrastrutture di trasporto aereo

13.1 Ai sensi dell'articolo 6 del *D.M.A. 31/10/97*, i valori limite per le infrastrutture di trasporto aereo sono i seguenti

Arene dell'intorno aeroportuale	L_{VA} [dB(A)]
Zone esterne	$L_{VA} \leq 60$
Zona A	$60 < L_{VA} \leq 65$
Zona B	$65 < L_{VA} \leq 75$
Zona C	$L_{VA} > 75$

13.2 Per la definizione del parametro livello di valutazione del rumore aeroportuale L_{VA} , delle aree di rispetto dell'intorno aeroportuale e delle relative tecniche di misura si rimanda al decreto succitato.